

COMUNE DI ALTAMURA

Determinazione 7 giugno 2017, n. 527

Non assoggettabilità a VAS.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / IL RUP

Premesso che :

con Decreto Sindacale n. 5 del 20.02.2017 si conferiva, a seguito di dichiarata incompatibilità del Dirigente del I Settore – servizio Ambiente Dott. Luca Nicoletti per sopravvenuto conflitto di interessi con la società gestore del servizio di igiene urbana, al Dirigente del IV Settore Politiche Culturali turistiche Sociali Educative e Risorse Umane Dott. Bernardino Galeota la direzione ad interim del Servizio Ambiente e Territorio;

il proponente la pratica SUAP n. 11964/2015 in data 29 dicembre 2016 con prot. n. 87362 trasmetteva, tramite il SUAP Murgia Sviluppo scarl, al Servizio Ambiente del Comune di Altamura ai fini della verifica di assoggettabilità a V.A.S. semplificata, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento Regionale n. 18/2013, nota di avvio nuovo endoprocedimento;

il SUAP Sistema Murgiano, allegata alla nota assunta al protocollo in data 29 dicembre 2016 con prot. n. 87362, trasmetteva la documentazione per l'avvio del procedimento in materia di verifica di assoggettabilità a V.A.S. consistente in "note della ditta istante, relazione tecnica ampliamento, progetto esistente, progetto in ampliamento, rapporto ambientale preliminare VAS e screening VINCA - copia pareri ed autorizzazione già acquisite";

l'Autorità Competente – Servizio Ambiente, acquisita la documentazione proposta per l'espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità a V.A.S., procedeva alla pubblicazione sul sito istituzionale Comunale della documentazione ricevuta al fine di consultare i seguenti soggetti con competenza ambientale :

- Regione Puglia – Servizio Urbanistica – Servizio Assetto del Territorio (Ufficio attuazione pianificazione paesaggistica – Servizio Tutela delle Acque, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche – Servizio Agricoltura U.P.A. di Bari – Servizio Foreste;
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA);
- Autorità di Bacino della Puglia;
- Autorità Idrica Pugliese;
- AQP – Direzione Servizi Tecnici;
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta- Andria-Trani e Foggia;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- Azienda Sanitaria Locale di Bari;
- Provincia di Bari – Servizio Ambiente e Rifiuti – Servizio Viabilità e Trasporti – Servizio Urbanistica ed Espropriazioni;
- Autorità interregionale di Bacino della Basilicata;
- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Bari; nella stessa nota si invitavano :
- i soggetti competenti in materia ambientale (S.C.M.A.) ad inviare il proprio contributo con le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6 della l.r. n. 44/2012.

Dato atto che :

- con nota prot. n. 3429 del 19.01.2016 la Soprintendenza per i Beni Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari ai fini della consultazione esprimeva le seguenti valutazioni: *“..l'intervento non interessa un immobile sottoposto a vincolo ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, in particolare per*

quanto attiene la tutela archeologica non sussistono, allo stato attuale delle conoscenze, elementi tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS. L'intervento ricade in un'area perimetrata dal PPTR nell'ambito 6/Alta Murgia e non presenta alcun vincolo ai sensi della Parte III del precitato Decreto; pertanto, questo ufficio si esprime, segnalando, per quanto di competenza, che non si rilevano particolari criticità nell'ambito territoriale del Piano. Per quanto sopra, questa Soprintendenza ritiene che la variante richiesta sia compatibile con le esigenze di tutela paesaggistica, anche nel rispetto di quanto stabilito dalle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR e che pertanto l'intervento non debba essere assoggettato alla procedura di VAS. Si fa presente ad ogni buon conto che, qualora durante i lavori in argomento dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.lgs. 42/04, il soggetto responsabile dell'esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza. Inoltre, tenuto conto che l'area d'intervento è interessata da segnalazioni relative ad U.C.P., ed in particolare da componenti delle aree protette e dei siti naturalistici – siti di rilevanza naturalistica ai sensi dell'art. 73 delle NTA del PPTR, si demanda al competente organo territoriale la valutazione di potenziali impatti significativi per la zona in questione.

- con nota del 10/02/2017 l'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia, rappresentava per quanto di competenza, "... l'intervento non ricade all'interno dei confini di quest'area naturale protetta, né all'interno dell'area contigua individuata ex art. 32 della L. 394/91, pertanto non è soggetta a nulla osta di questo Ente".
- con nota prot. n. 9603 del 13/02/2017 la Città Metropolitana di Bari Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Viabilità, Trasporti rappresentava, per quanto di competenza, "...che le opere a farsi interessano un'area localizzata al di fuori della fascia di rispetto della viabilità provinciale e, comunque, non comporterebbero alcun riflesso significativo sulla sicurezza e fluidità della circolazione veicolare della stessa".
- l'Autorità di Bacino della Puglia, con nota del 15/03/2017 prot. 17542 rappresentava che "l'area oggetto d'intervento ricade al di fuori del territorio di competenza di questa Autorità".
- l'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Bari, con nota del 23/03/2017 rappresentava, per quanto di competenza "... di ritenere non necessaria l'assoggettabilità a VAS. Si prescrive, che in occasione dell'intervento di ampliamento, in concomitanza con l'adeguamento degli impianti di emissione in atmosfera nonché della conseguente autorizzazione del nuovo quadro emissivo, venga dato opportuno riscontro del rispetto delle BAT di settore, attraverso dettagliata relazione dello stato di applicazione delle migliori tecnologie disponibili per singoli punti."
 - che nell'ambito delle conferenze di Servizi previste ai sensi del D.P.R. n° 160/2010, in merito all'oggetto, si sono espressi positivamente con prescrizioni, i seguenti enti :
 1. ASL Ba Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di lavoro;
 2. ASL Ba Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
 3. Regione Puglia Assessorato Qualità del Territorio Settore Urbanistica;
 4. Comune di Altamura Servizio Tutela del Patrimonio;
 5. Comune di Altamura Servizio Urbanizzazione Strade e Pubblica Illuminazione;

Considerato che:

- l'Autorità procedente è il Comune di Altamura Servizio Edilizia Privata-Suap Murgia Sviluppo Scarl;
- il Proponente della Pratica S.U.A.P. n. 11964/2015 inerente l'ampliamento, oltre a sistemazione delle aree esterne, di un opificio esistente sono la ditta "Loiudice s.r.l."
- l'Autorità competente delegata è il Comune di Altamura Servizio Ambiente ed Ecologia ai sensi della L.R. 44/2012 e L.R. 4/2014;
- il progetto di variante relativo alla pratica SUAP n. 11964/2015, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.

ii., è soggetto a Valutazione di Incidenza data la presenza di siti della Rete Natura 2000 nell'area interessata (SIC-ZPS "Murgia Alta" IT9120007); ai sensi dell'articolo 17 comma 1 della L.R. 44/2012 modificata dalla L.R. 4/2014, la Valutazione di Incidenza è effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma e nei casi in cui operano le deleghe previste dall'art. 4 della L.R. 44/2012 il provvedimento di verifica e/o il parere motivato da atto degli esiti della valutazione di incidenza.

- l'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S., ai sensi dell'art. 6 comma 1bis della l.r. n. 11 del 12.04.2001 e ss.mm.ii. è competente ad esprimere parere di incidenza per i piani territoriali urbanistici di settore e loro varianti;
- l'Ente preposto all'approvazione definitiva del piano/programma è il Comune di Altamura.

Si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. della pratica S.U.A.P. n. 11964/2015 inerente l'ampliamento, oltre a sistemazione delle aree esterne, di un opificio esistente della ditta "Loiudice s.r.l."; sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, dando atto che gli atti citati sono depositati presso gli uffici dell'autorità competente delegata.

CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

- Dall'esame della documentazione in particolare del rapporto preliminare di verifica e dalla relazione istruttoria compiuta dall'autorità procedente, il progetto viene proposto per l'attuazione di una serie di interventi che prevedono l'ampliamento e l'unione dei vari opifici in un unico complesso e consisterà nella chiusura con tamponature murarie delle tettoie esistenti realizzando così un incremento del magazzino dei prodotti semilavorati, un incremento dell'opificio ospitante il forno per la verniciatura delle reti metalliche, e un incremento della zona montaggio reti. Inoltre il progetto prevede la realizzazione di nuove aree che saranno adibite a montaggio reti metalliche e magazzino prodotti: esse saranno realizzate tramite struttura e coppelle di copertura in c.a.p. e strutture a capriate metalliche con pannelli coibentati, le pareti saranno costituite da pannelli in c. a. e in opera. L'intervento prevede anche la creazione di una rampa per automezzi nel piazzale antistante via della paglia: avrà un dislivello di 1,20 m e costituirà il piano di carico delle merci; il complesso di fabbricati di cui si chiede l'ampliamento interessa un'area tipizzata come zona D1-industriale nel PRG vigente nel Comune di Altamura e censita in catasto al fg. n. 155 p.lle 15212 – 1513 – 1517 e 173.
- Quanto richiesto nell'istanza in variante al P.R.G. è a rango "dell'ampliamento" come definito dalla DGR 2000/2007 in quanto risulta nei limiti previsti per l'ampliamento (100% dell'esistente).

1. Dimensione del Progetto e parametri urbanistici sono i seguenti:

Le aree ricadenti nel piano sono individuate nel foglio di mappa 155 e le particelle sono:

1512 sub. 1, 1513 sub. 1, 1517 sub. 2 e 1733 sub. 1;

I dati urbanistici – edilizi della variante sono :

Area unitaria complessiva = 11.043,00 mq;

Area di intervento proposta = 11.037,00 mq;

Superficie standard D.M. 1444/68 = 1.027,95 mq;

Volume fuori terra in ampliamento = mc 15.665,12;

Volume fuori terra totale = mc 39.597,28;

superficie coperta ampliamento = mq 2.737,20;

superficie coperta totale = mq 6.147,20;

rapporto di copertura ampliamento = 26,63

rapporto di copertura totale = 59,80%

2. Per quanto attiene alle urbanizzazioni primarie e secondarie si ha :

Le urbanizzazioni primarie esistenti, il sito oggetto dell'intervento è dotato attualmente di accesso sia da Via Graviscella che da Via della Paglia; si ritiene che detti accessi, utilizzati attualmente dalla struttura esistente in un contesto di tipo industriale-artigianale, risultano idonei a sopportare il nuovo carico insediativo risultante dall'ampliamento di che trattasi; trattandosi di ampliamento di attività produttiva esistente in zona industriale/artigianale, si ritiene che le aree contermini all'area di intervento necessitino di un potenziamento per quanto attiene alla pubblica illuminazione e all'impianto idrico – fognante a rete pubblica; occorre dotare la zona prospiciente Via Graviscella di impianto privato di illuminazione, mentre risulta dichiarato di difficile attuazione il potenziamento/realizzazione dell'impianto idrico – fognante a rete pubblica, per cui la ditta ha proposto il potenziamento dell'attuale impianto privato di smaltimento dei reflui ai sensi del Regolamento Regionale n. 26/2011.

CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLE VARIANTE

- Dalla Lettura del R.A.P. il territorio d'interesse della proposta di variante è morfologicamente sub pianeggiante, caratterizzato da piccoli dislivelli tipici del paesaggio murgiano. Il sito si colloca in zona sub-pianeggiante ad un'altitudine di circa m 450 s.l.m.. Dal punto di vista geologico l'area è caratterizzata prevalentemente da un ammasso roccioso calcareo di colore biancastro molto tenace che si rileva in strati centimetrici. L'ammasso roccioso rappresenta la formazione del Calcarea di Altamura. Per quanto riguarda l'assetto idrografico, nell'area non è rilevabile nessun reticolo idrografico. Dal punto di vista geomorfologico l'area risulta stabile. L'area di intervento è inserita in un'area industriale circondata da pascoli e seminativi con lembi di formazioni riconducibili all'habitat 62AO.
- Dall'osservazione delle ortofoto Sit Regione Puglia 2013 e dalla carta dell'Uso del Suolo (2011) si rileva che l'area interessata dall'ampliamento è classificata come "insediamento industriale o artigianale con spazi annessi – codice 1211".
- Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dalla variante si riporta il seguente quadro, dedotto sia da quanto contenuto nel documento di verifica che dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, nonché atti in uso presso questo ufficio.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area in esame :

da quanto rappresentato negli elaborati e secondo quanto riportato nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Basilicata non è compresa in aree a rischio idrogeologico e/o pericolosità idraulica.

In riferimento alla tutela delle acque:

non rientra tra la perimetrazione del piano di tutela delle acque in particolare tra le zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A, tipo B, tipo C e tipo D, acquiferi porosi aree di tutela quantitativa, acquiferi carsici – aree vulnerabili da contaminazione salina e area di tutela quali – quantitativa, area soggette a contaminazione salina, canale principale dell'AQP Lama Genzano, area per approvvigionamento idrico di emergenza.

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comuni-

taria, nazionale e regionale, e ai vincoli ed alla sensibilità ambientale delle aree in cui ricade il Piano (allegato I al Reg. Regionale n. 18/2013) l' area di intervento:

non è interessata da aree protette di tipo nazionale, regionale; non ricade nelle zone umide individuate nella convenzione di Ramsar;

- ricade interamente nel SIC - ZPS "Murgia Alta" (IT9120007) e nell'IBA 135 "Murge", pertanto risulta necessaria la Valutazione d'Incidenza, dei cui esiti si da atto nel paragrafo successivo;
- non rientra tra siti UNESCO;
- non sono presenti beni culturali così come indicati nell'art. 10 dell'ex D.lgs. 42/2004;
- non ricade in zone di interesse archeologico in particolare in aree di rilevante interesse archeologico e paesaggistico art. 142 comma 1 (a) e (b) del d.lgs. 42/2004;
- non sono presenti immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (ex art. 136 del d.lgs. 42/2004);
- non rientra tra i siti potenzialmente inquinati, siti di interesse nazionale e aree soggette a piano di risanamento della qualità dell'area;

Relativamente ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area in oggetto, in riferimento:

- al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - PPTR, adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013;
- l'area è inserita nell'ambito di paesaggio "Alta Murgia", figura territoriale "L'altopiano Murgiano"; si rileva la presenza di componenti delle aree protette 6.2.2 - U.C.P. componenti delle aree protette e dei siti naturalistici - SIC/ZPS "Murgia Alta".

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale, si segnalano i seguenti aspetti.

- Circa lo smaltimento dei reflui urbani, la lettura del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 "Programma delle Misure") consente di rilevare che il Comune di Altamura in- via i propri scarichi fognari all'impianto di depurazione sito in Altamura che ha come recapito il Torrente Jesce (classificato come corpo idrico superficiale non significativo). Per tale impianto, che risulta dimensionato per 70.957 Abitanti Equivalenti a fronte di un carico generato di 95.414 Abitanti Equivalenti, nel P.T.A si prevede un ampliamento/adequamento;
- Dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche (<http://www.rifiutiebonifica.puglia.it>), il Comune di Altamura, ha una percentuale pro-capite di RSU pari a circa 400 kg/anno per il 2016 e una percentuale di R.D. per l'anno 2016 di circa il 18 %;
- Dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il P.R.Q.A., il territorio di Altamura è classificato come zona attività produttive A ("Comuni caratterizzati principalmente da emissioni in atmosfera da traffico auto veicolare. Si tratta di comuni con elevata popolazione, principalmente collocati nella parte settentrionale della provincia di Bari"), in cui trovano attuazione le misure per il traffico. Le misure per la mobilità e per l'educazione ambientale si applicano, in via prioritaria nei comuni per i quali è stato registrato o stimato uno o più superamenti dei valori limite, ovvero quello rientranti nelle zone A e C. Nel Comune di Altamura è presente n. 1 centralina, per il monitoraggio dell'aria dell'ARPA Puglia, su Via Golgota.
- In relazione all'inquinamento acustico, ad oggi, il Comune di Altamura non è dotato del Piano di Zonizzazione Acustica secondo le disposizioni della L. 447/95 e della L.R. 3/2002.
- Dal punto di vista dell'inquinamento elettromagnetico, ad oggi, il comune di Altamura non è dotato del Piano di Zonizzazione Elettromagnetica;

CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DELLA VARIANTE:

- Da quanto riportato nel R.A.P. si evince che gli impatti generati dal progetto legati essenzialmente alla fase

di cantiere e come tali indicati reversibili e di breve durata, sono connessi principalmente al consumo di suolo anche alla luce della circostanza che l'area più vasta ha già subito processi di denaturalizzazione propria in relazione a tale aspetto. Per il resto il predetto elaborato evidenzia l'assenza di variazioni nelle componenti quali acqua, suolo, aria, sostanziali interferenze con le componenti abiotiche e biotiche dell'area e di alterazioni dell'ecosistema locale e/o riduzione della biodiversità.

Per quel che riguarda la qualità dell'aria la stima dell'incremento di traffico veicolare che si avrà a regime si ritiene non influente così come si dichiara che la variante non inciderà sul regime idrico della falda considerando l'assenza di emungimento.

Dall'osservazione delle ortofoto dal Sit Regione Puglia 2013, nonché dalla consultazione della documentazione allegata all'istanza, risulta che l'area di interesse, ricade in un più vasto contesto antropizzato.

Per quanto riguarda la probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti : non si rilevano particolari effetti negativi o irreversibili, non ci sono cumuli degli impatti, l'opera da realizzare ha carattere locale e non c'è natura transfrontaliera; non sono presenti rischi per la salute umana o per l'ambiente e l'attività che si intenderà svolgere sarà del tipo commerciale e/o artigianale e/o servizio, pertanto non si prevedono rischi né per la salute umana, né per l'ambiente.

Pertanto, attesa la natura e l'entità delle trasformazioni previste, nonché le caratteristiche delle aree interessate, si ritiene che tali impatti legati all'intervento possano essere controllati assicurando il rispetto delle disposizioni già imposte dagli enti preposti alla tutela delle componenti ambientali e di ulteriori prescrizioni, in aggiunta alle già citate misure di mitigazione, individuate nella relazione.

VALUTAZIONE DI INCIDENZA DELLA VARIANTE IN S.U.A.P. n. 11964/2015 INERENTE L'AMPLIAMENTO, OLTRE A SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DI UN OPIFICIO ESISTENTE DELLA DITTA "LOIUDICE S.R.L."

- L'art. 17 della Legge Regionale n. 44/2012 modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 4/2014 stabilisce che il provvedimento di verifica è espresso dall'autorità competente e nei casi in cui operano le deleghe ai Comuni, questi ultimi danno atto nei relativi provvedimenti degli esiti della valutazione di incidenza. In data 01/03/2017 con prot. n. 13888 è stata assunta al protocollo generale la V.INC.A della Variante al P.R.G. in n. 11964/2015 per l'ampliamento, oltre a sistemazione delle aree esterne di un opificio esistente in variante al P.R.G. vigente i cui esiti sono :

“Esaminati gli atti dell'ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC-ZPS “Murgia Alta” cod. IT9120007, e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni:

si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi. Si richiama la necessità di rispettare quanto previsto dalla normativa regionale in materia (R.R. n. 26 del 09/12/2013 disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia);

si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando l'adozione :

di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive, che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;

di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari termici e fotovoltaici integrati);

di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);

di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.);

sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005;

siano adottate idonee tecniche costruttive che prevedono l'impiego di materiali fonoassorbenti allo scopo di limitare entro i limiti massimo cautelativi di rumorosità previsti per aree particolarmente protette;

per le fasi di cantiere, da gestire in accordo con quanto previsto dalla l.r. 3/2002, si persegua il contenimento di emissioni pulverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione;

si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentono il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo.

In conclusione, dall'istruttoria effettuata e dalle motivazioni sopra riportate, che si intendono qui integralmente richiamate sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale, si ritiene che la Variante al PRG in S.U.A.P. n. 11964/2015 inerente l'ampliamento, oltre a sistemazione delle aree esterne, di un opificio esistente della ditta "LOIUDICE s.r.l." nel Comune di Altamura non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) **pertanto si propone al Dirigente competente l'assunzione del provvedimento consequenziale finalizzato ad escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii.**, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati nella documentazione attuativa della variante in oggetto:

- qualora durante i lavori in argomento dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.lgs. 42/04, il soggetto responsabile dell'esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.
- si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi. Si richiama la necessità di rispettare quanto

previsto dalla normativa regionale in materia (R.R. n. 26 del 09/12/2013 disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia);

- si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando l'adozione :
 1. di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive, che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;
 2. di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari termici e fotovoltaici integrati);
 3. di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);
 4. di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.);
 5. sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005;
- siano adottate idonee tecniche costruttive che prevedono l'impiego di materiali fonoassorbenti allo scopo di limitare entro i limiti massimo cautelativi di rumorosità previsti per aree particolarmente protette;
- per le fasi di cantiere, da gestire in accordo con quanto previsto dalla l.r. 3/2002, si persegua il contenimento di emissioni polverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione;
- si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentono il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo.
- le pareti esterne vengano tinteggiate con colori e tonalità tenui;
- si contenga l'inquinamento elettromagnetico interno, prevedendo l'utilizzo di disgiuntori e cavi schermati e il decentramento dei contatori e delle dorsali dei conduttori;
- per quel che riguarda l'inquinamento acustico si faccia riferimento a quanto stabilito dalla Legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" per i valori di livello equivalente in regime diurno e notturno e dal DPCM 14/11/1997;
- l'intero intervento previsto in variante non dovrà interferire in alcun modo con il libero deflusso delle acque superficiali mettendo in atto tutti gli accorgimenti tecnici atti ad allontanare naturalmente le acque meteoriche;
- le aree per la raccolta dei rifiuti all'interno della variante siano caratterizzate al fine di renderle facilmente accessibili e dimensionate in funzione della produzione e della composizione media per frazione di rifiuti e siano messi in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare lo stazionamento dei rifiuti speciali e pericolosi sui piazzali esterni;
- per le fasi di cantiere:
 - per evitare inquinamento potenziale della componente idrica, deve essere rispettato il principio del mini-

mo stazionamento presso il cantiere dei materiali di risulta;

- le macchine operatrici dovranno essere dotate di opportuni silenziatori e di idonei sistemi atti a mitigare l'entità dell'impatto sonoro;
- nelle fasi costruttive dovranno essere proposte soluzioni impiantistiche locali (isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti;
- per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;
- prevedere inoltre, dove possibile, l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo così come da D.M. 161/2012 e ss.mm.ii.;

si rispettino le prescrizioni contenute nel parere di Valutazione d'Incidenza per la realizzazione di tutte le opere previste;

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione Comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del D.Lgs 152/2006, punto 2).

Si favoriscano azioni volte al monitoraggio e controllo dell'efficienza depurativa durante tutto l'anno dell'impianto di depurazione dove verranno convogliati i reflui della variante in esame e di tutti quelli in fase di realizzazione o di immediata previsione.

Si promuova la riduzione dei rifiuti indifferenziati e l'implementazione dei sistemi di raccolta differenziata.

Da quanto sopra evidenziato, si propone al Dirigente competente l'assunzione del provvedimento consequenziale finalizzato ad escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica, di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii., il progetto di variante al P.R.G. in SUAP n. 11964/2015 inerente l'ampliamento, oltre a sistemazione delle aree esterne, di un opificio esistente, presentato dalla Ditta Loiudice srl, che preveda :

di escludere il progetto di variante al PRG in S.U.A.P. n. 11964/2015 inerente l'ampliamento, oltre a sistemazione delle aree esterne di un opificio esistente della ditta "LOIUDICE s.r.l. nel Comune di Altamura **dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii.**, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, **intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;**

di dare atto che il presente provvedimento è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del progetto di variante al PRG in S.U.A.P. n. 11964/2015 inerente l'ampliamento, oltre a sistemazione delle aree esterne di un opificio esistente, fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative alla variante in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

di dare atto che il Proponente e/o Autorità procedente non è esonerata dall'acquisizione di ogni altro pa-

rere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS Regionale e all'Autorità procedente - Comune di Altamura Servizio Edilizia Privata e al S.U.A.P. al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 8 comma 6 della Legge Regionale n. 44/2012 dove è stabilito che *"il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell'iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica"*.

Si dichiara l'assenza, in capo al sottoscritto responsabile del procedimento, *"di conflitti d'interesse"* (art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i.);

Il Funzionario Incaricato Responsabile del Procedimento
Dott. Falcicchio Giuseppe

II DIRIGENTE DEL SETTORE

Lette e condivise le premesse innanzi riportate;

Vista la Legge Regionale n. 44/2012 modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 4/2014;

Visto i Regolamenti Regionali n. 18/2013 e n. 16/2015;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Si dichiara l'assenza, in capo al sottoscritto Dirigente, di *"conflitti d'interesse"* art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i.;

Per tutto quanto esposto e per i provvedimenti consequenziali da parte degli uffici competenti;

DETERMINA

di dichiarare le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente provvedimento;

di escludere il progetto di variante al PRG in S.U.A.P. n. 11964/2015 inerente l'ampliamento, oltre a sistemazione delle aree esterne di un opificio esistente della ditta "LOIUDICE s.r.l. nel Comune di Altamura **dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;**

di dare atto che il presente provvedimento è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del proget-

to di variante al PRG in S.U.A.P. n. 11964/2015 inerente l'ampliamento, oltre a sistemazione delle aree esterne di un opificio esistente, fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative alla variante in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

di dare atto che il Proponente e/o Autorità procedente non è esonerata dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS Regionale e all'Autorità procedente - Comune di Altamura Servizio Edilizia Privata e al S.U.A.P. al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 8 comma 6 della Legge Regionale n. 44/2012 dove è stabilito che *"il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell'iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica"*.

dispone di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sull'albo pretorio Comunale;

di dare atto che i verbali istruttori e le eventuali comunicazioni al r.u.p. sono depositati presso gli uffici dell'autorità competente delegata.

si da atto altresì che :

il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio Comunale; **avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla pubblicazione dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).**

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla pubblicazione dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE POLITICHE CULTURALI,
TURISTICHE, SOCIALI , EDUCATIVE E RISORSE UMANE
Avv. Berardino Galeota



Pareri

Comune di ALTAMURA

— Estremi della Proposta —

Proposta Nr. **2017 / 489**

Settore Proponente: **4° SETTORE POLITICHE CULTURALI, TURISTICHE, SOCIALI , EDUCATIVE E RISORSE**

Ufficio Proponente: **AMBIENTE**

Oggetto: **DLGS 152/2006 E SSMII-PROCEDURA DI VAS CON VINCA PRATICA SUAP N 11964/2015
INERENTE L'AMPLIAMENTO, OLTRE A SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE, DI UN OPIFICIO
ESISTENTE-AUTORITÀ PROCEDENTE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA/SUAP**

Nr. adozione settore: **156** Nr. adozione generale: **527**

Data adozione: **07/06/2017**

— Visto contabile —

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **NON NECESSARIO**.

Sintesi parere: **PARERE NON NECESSARIO**

Data **06/06/2017**

Responsabile del Servizio Finanziario

-

Determinazione n. 527 del 07/06/2017

VISTO AI SENSI DELL'ART. 151 COMMA 4 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR. 267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA: "I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA."

Altamura, li.....

IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO

dott. Francesco FAUSTINO

Registro Albo Pretorio On Line n.

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Altamura, li.....

IL FUNZIONARIO

f.to
